

COMUNE DI REVELLO

RACCOLTA DEI REGOLAMENTI MUNICIPALI

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DELLE AREE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI
CIRCHI E SIMILI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21/12/1998, n. 52, esecutiva dal 22/01/1999, in vigore dal 22/01/1999.

- 1998 -

TITOLO I

FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'attività sul territorio comunale di spettacoli viaggianti, così come dai successivi titoli.

TITOLO II

SPETTACOLI VIAGGIANTI

Articolo 1

ELENCO AREE CALENDARIO ANNUALE

Con il presente regolamento vengono deliberate le feste che consentono l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante e precisamente:

- 1) Festa di San Biagio nel mese di febbraio;
- 2) Festa di San Rocco nel mese di agosto;
- 3) Festa della Madonna del Rosario nel mese di ottobre.

Nelle feste delle varie frazioni possono essere installate attrazioni semprechè venga reperita area idonea.

Articolo 2

PARCHI SU AREE PRIVATE

Può essere autorizzata la costituzione di parchi o la concessione di singole attrazioni su terreni e in strutture private a condizione che gli stessi non siano direttamente concorrenziali con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi godranno di diritto di precedenza rispetto ai primi.

Articolo 3

PARCHI NON PROGRAMMABILI

Le installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante occasionali possono essere esercitate purché non contemporanee alle feste di cui all'art. 1 .

Articolo 4

CLASSIFICAZIONE E DIMENSIONE DEI PARCHI

L'organico funzionale è la composizione quantitativa e qualitativa di un parco in ordine alle attrazioni che lo compongono, in modo che il parco risulti in armonia con gli interessi economici degli attrazionisti e con le aspettative del pubblico.

I parchi sul territorio comunale sono così suddivisi:

- a) Concessioni di singole attrazioni

- b) Piccolissimi parchi: insieme composto da due a cinque attrazioni, di tipologia diversa tra loro.
- c) Piccoli parchi: insieme composto da sei a quattordici attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa.

Ai fini del presente articolo, per la determinazione della tipologia dell'attrazione, è necessario far riferimento al successivo articolo 5.

Articolo 5 **CLASSIFICAZIONE DELLE ATTRAZIONI**

Le attrazioni di spettacolo viaggiante si intendono classificate secondo l'elenco ufficiale dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo, in base all'art. 4 della Legge n. 337/68, approvato con Decreti Interministeriali del 23/4/69, 22/7/81, 10/1/85, 1/6/89 e successive integrazioni, ed accorpate tenendo conto delle analogie delle stesse nell'ambito di ogni raggruppamento. Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente Regolamento vengono considerate "piccolissime attrazioni", non sono soggette a particolari limitazioni quantitative (sempre limitatamente allo spazio disponibile) e non danno luogo a diritti di sorta.

Articolo 6 **REGOLAMENTAZIONE DI UNA O PIU'** **CONCESSIONI**

Ogni titolare può avere una o più concessioni, anche contemporaneamente e anche sullo stesso parco. Per ognuna di esse deve però concretizzare i requisiti dell'articolo 7 e per ognuna totalizzerà i punteggi di cui all'articolo 12.

E' consentito l'accorpamento su unico titolare delle attrazioni di un nucleo familiare convivente, già intestato ai componenti del nucleo stesso, a prescindere dal grado di parentela. Il titolare richiedente accorpa su di sé le singole anzianità di ogni attrazione. All'atto della domanda di accorpamento è fatto obbligo al titolare di indicare la provenienza delle attrazioni accorpate, specificando le corrispondenti rinunce dei componenti il nucleo familiare che hanno accettato l'accorpamento.

Articolo 7 **REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AD OGNI** **SINGOLO PARCO CITTADINO**

Concorrono alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti in ogni singolo parco in allestimento gli Esercenti che abbiano presentato regolare domanda e che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti in ordine di priorità:

- 1) Frequenza (a pieno titolo e senza interruzioni non autorizzate a norma di regolamento) del parco in questione con la stessa attrazione o con altra (ottenuta attraverso la concessione di cambio di mestiere);
- 2) Maggiore anzianità di frequenza ininterrotta (fatte salve le interruzioni autorizzate a norma di regolamento) ai parchi cittadini. Tale requisito deve essere documentato a cura degli Esercenti, qualora non potesse essere comprovato dagli atti in possesso dell'Ufficio competente;
- 3) Maggiore anzianità di mestiere rilevabile, per ogni attrazione, dal nulla osta ministeriale;

- 4) Maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, rilevabile dal numero di T.F. riportato sul Nulla Osta Ministeriale;

Le Società, comunque costituite, possono accedere alla formazione dei parchi in base ai criteri suesposti e concretizzano i punteggi di cui all'art. 12, a prescindere dai requisiti e dai punteggi del legale rappresentante e/o dei Soci delle stesse. Per le stesse non è consentita l'acquisizione di diritti maturati da persona fisica né la concessione a persona fisica dei diritti maturati dalla Società stessa.

Articolo 8 **DOMANDA E DOCUMENTAZIONE PER LA** **PARTECIPAZIONE**

Ogni Esercente interessato all'installazione di attrazioni di Spettacolo Viaggiante sul territorio comunale deve presentare istanza indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima del periodo previsto in calendario per l'apertura del parco.

Nella domanda devono essere specificati:

- a) generalità del titolare dell'attrazione (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, nonché recapito ed eventuale numero telefonico presso cui inviare eventuali comunicazioni, qualora lo stesso sia diverso dalla residenza);
- b) precisa denominazione, come da elenco ministeriale, delle attrazioni che si intendono installare, nonché, per le piccole attrazioni, l'esatta tipologia di gioco e di premio;
- c) precise misure dell'ingombro delle attrazioni che si intendono installare, nonché dell'ingombro di pedane, casse, tettoie, ecc.;
- d) numero di T.F. e di contrassegno dell'attrazione che si intende installare;
- e) numero di codice fiscale o di Partita I.V.A. dell'Azienda;
- f) dimensioni e numeri di targa di eventuali carovane - abitazioni per cui si chiede l'autorizzazione alla sosta;
- g) l'obbligo all'allontanamento dei rifiuti, garantendo l'osservanza degli obblighi in materia di rifiuti solidi urbani, ed alla pulizia finale dell'area secondo le modalità che verranno indicate nella domanda stessa.

Le domande sprovviste delle indicazioni previste dai suesposti punti a), b), e), non saranno ritenute valide e conseguentemente non saranno prese in considerazione.

Ogni anno, all'atto della presentazione della prima domanda, devono essere allegati:

- 1) copia autenticata, in carta semplice, del Nulla Osta Ministeriale, valido per l'anno della manifestazione (all'autenticazione potrà provvedere anche l'Ufficio competente a ricevere la documentazione);
- 2) certificato di residenza e stato di famiglia cumulativo, in carta semplice (validi all'atto della presentazione della domanda);
- 3) due fotografie frontali a colori in formato 20x30 dell'attrazione per cui si fa richiesta (tale documento ha validità fino a che l'attrazione non viene variata) di cui una viene restituita, vidimata dall'Ufficio competente, al titolare che dovrà trattenerla all'interno dell'attrazione;
- 4) elenco e numero dei giochi presenti nell'attrazione di cui si richiede l'autorizzazione all'installazione (solo nel caso di attrazioni con più giochi presenti, quali sale giochi, tiri vari ecc.);
- 5) elenco (nome e cognome) delle persone autorizzate dal titolare, sotto la propria responsabilità, alla conduzione dell'attrazione in caso di sua assenza.

In caso di impossibilità comprovata a consegnare entro la data prevista una o più documentazioni relative ai punti 1) e 2), il richiedente può provvisoriamente produrre dichiarazioni temporaneamente sostitutive ai sensi dell'articolo 3 della Legge 4/1/68 n. 15 o autocertificazione. I documenti mancanti devono comunque essere prodotti almeno all'atto del ritiro, presso il preposto Ufficio, del permesso di occupazione di suolo pubblico.

Prima dell'apertura al pubblico delle singole attrazioni deve essere ritirata la licenza di Pubblica Sicurezza, che l'Ufficio preposto rilascia dietro presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un professionista abilitato o di dichiarazione redatta ai sensi

della Legge 4/01/1968, n. 15, oppure, ove richiesto, dietro verbale rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente prevista dalle norme vigenti.

Ogni Esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda, purché riferite alla stessa manifestazione. Le richieste sono esaminate in base ai requisiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 9 **SUCCESSIONE**

In caso di cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante del dante causa (per decesso, invalidità o altro motivo), i diritti acquisiti dallo stesso vengono trasferiti integralmente al familiare o affine fino al terzo grado o al convivente more uxorio.

Nel caso in cui il succedente sia già titolare di altra concessione, deve optare, in modo unico e irrevocabile, per la situazione che ritiene più vantaggiosa, dichiarando, con atto notorio, quale attrazione intende declassare all'ultimo posto della categoria di appartenenza ai fini della graduatoria.

Articolo 10 **CESSIONE DELL'ATTIVITA**

Se chi acquisisce l'attività è un familiare o affine fino al terzo grado o convivente more uxorio, gli viene riconosciuto il 50% del punteggio maturato dal dante causa; in ogni altro caso, non viene riconosciuto alcun punteggio, ma solo il diritto alla frequenza del parco.

Il cedente può continuare a svolgere l'attività di spettacolo viaggiante, ma ripartendo da zero nel punteggio. I requisiti e i punteggi acquisiti dalle persone fisiche non possono essere ceduti a Società.

Articolo 11 **CAMBIO DI ATTRAZIONE**

Fermo restando il disposto dell'art. 4 del presente Regolamento, il cambio di attrazione può essere richiesto solo dalla Ditta che abbia frequentato il parco preso in esame a pieno titolo, con la stessa attrazione e consecutivamente almeno per i due anni precedenti a quello cui si riferisce la richiesta di cambio.

La concessione di cambio di attrazione può avvenire solo se la nuova attrazione non entri in diretta concorrenza con quelle già frequentanti e non ne impedisca o intralci il posizionamento. Qualora sul parco di cui trattasi siano già presenti attrazioni analoghe ma l'organico consenta il cambio richiesto, la Ditta dovrà posizionarsi "in coda" alle attrazioni già presenti appartenenti allo stesso raggruppamento. In caso di concessione di cambio di mestiere, il titolare dell'attrazione, pur mantenendo il proprio punteggio generale riferito alla frequenza dei parchi cittadini, in quel parco e con quell'attrazione, ripartirà con un nuovo punteggio, all'interno del proprio raggruppamento.

Qualora, durante la formazione di ogni singolo parco si verificasse la contemporaneità di richiesta di cambio di mestiere (da parte di un Esercente avente i requisiti per richiederlo e con possibilità di ottenerlo) e di nuovo inserimento (da parte di un Esercente non frequentatore del parco in questione ma dei parchi cittadini), verrà data la precedenza al primo, a prescindere dal punteggio generale dei parchi dei due richiedenti.

Articolo 12
GRADUATORIE E PUNTEGGI

Ad ogni Esercente, secondo quanto previsto dai precedenti articoli del presente Regolamento, viene attribuita per ogni attrazione e per ogni singolo parco la posizione in graduatoria in base all'assegnazione dei seguenti punteggi:

- punti 2 per ciascun anno di anzianità di frequenza al parco in questione con la stessa attrazione o con altra ottenuta attraverso regolare concessione di cambio di mestiere
- punti 0,25 per ciascun anno di anzianità di mestiere per l'attrazione che si intende installare
- punti 0,10 per ciascun anno di anzianità di residenza
- punti 0,10 per ciascun anno di anzianità di categoria (numero T.F.).

Articolo 13
ATTRAZIONI COSTITUENTI "NOVITA"

Al fine di consentire un aumento di interesse nei luna park cittadini, può essere consentita l'installazione di un'attrazione consistente in novità assoluta per il Comune.

Tale concessione può prescindere da quanto stabilito dagli articoli 4 e 7 del presente Regolamento, purché siano state soddisfatte le richieste di partecipazione degli Esercenti aventi i diritti sanciti dagli stessi articoli 4 e 7.

La concessione come "novità", oltre che a non comportare l'acquisizione di alcun punteggio, non consente la ripetizione della concessione con lo stesso titolo.

Il richiedente deve presentare, in tempo utile, idonea documentazione fotografica e tecnica, a dimostrazione dell'effettivo carattere di novità dell'attrazione.

Articolo 14
DURATA ED ORARIO DEI PARCHI

La durata ed il giorno di apertura di ogni singolo parco, vincolante per tutti i partecipanti, è stabilita d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di Categoria almeno 10 giorni prima dell'apertura del parco stesso, tenendo conto della consuetudinarietà dei periodi delle manifestazioni.

In deroga possono essere concesse proroghe per le motivazioni scaturenti in occasioni delle intese con le OO. SS. e nei limiti delle intese stesse. Non è consentito lo smontaggio anticipato delle attrazioni, ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco. In tal caso il richiedente dovrà presentare certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di riparazione in loco e dovrà presentare, entro trenta giorni, opportuna dichiarazione della Ditta scelta per la riparazione con specificazione del danno riparato.

L'orario dell'attività verrà stabilito, per ogni singolo parco, tenendo conto delle indicazioni dei Rappresentanti di Categoria e dei frequentatori del parco, al fine di addivenire ad un orario ottimale sia per gli operatori che per i fruitori del parco, ferme restando le limitazioni imposte dai regolamenti vigenti e/o da ordinanze specifiche.

Altri casi non previsti dal presente articolo, verranno vagliati di volta in volta dall'Ufficio Comunale competente d'intesa con le OO.SS. ed il Sindaco.

Articolo 15
OBBLIGO DI FREQUENZA E SOSPENSIVE

La frequenza ai parchi è obbligatoria per tutte le Ditte assegnatarie.

Può essere concesso dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno un giorno prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per cause di forza maggiore quali motivi di salute del titolare, per gravi motivi di famiglia del titolare, dei parenti di primo grado o del convivente more uxorio oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate (non oltre il terzo giorno dall'apertura del parco). In particolare, per quanto attiene agli eventuali guasti all'attrazione, il richiedente deve presentare opportuna certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno nonché l'impossibilità di funzionamento dell'attrazione. Può essere inoltre concesso un anno di sospensiva, senza perdita dei punteggi maturati, su richiesta dell'Esercente che intenda non partecipare per motivi diversi da quelli di forza maggiore ad un parco di cui sia già frequentatore abituale. La richiesta, che deve pervenire almeno sessanta giorni prima della data di apertura del parco, non è più ripetibile per i tre anni successivi.

Articolo 16 **PRESCRIZIONI PER LA CONSEGNA DELLE** **AUTORIZZAZIONI**

La consegna delle autorizzazioni di esercizio è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che devono risultare soddisfatte all'atto della consegna delle medesime:

- 1) versamento, almeno trenta giorni prima dell'apertura del parco, della cauzione per ogni attrazione secondo il seguente prospetto:

L. 400.000	per le attrazioni definite grandi secondo la classificazione ministeriale
L. 250.000	per le attrazioni definite medie secondo la classificazione ministeriale, per i banchi gastronomici e per i banchi di torroni
L. 100.000	per le attrazioni definite piccole secondo la classificazione ministeriale e per i banchi di vendita vari.
- 2) versamento degli oneri di occupazione di suolo pubblico
- 3) versamento degli oneri relativi allo smaltimento rifiuti
- 4) presentazione dell'originale della licenza d'esercizio annuale (che verrà trattenuta per tutta la durata della manifestazione dall'Ufficio comunale competente o, per i banchi, fotocopia autenticata dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche)
- 5) presentazione dell'inizio di attività S.I.A.E.
- 6) presentazione del certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato o di dichiarazione redatta ai sensi della Legge 4/01/1968, n. 15, nei casi in cui non sia previsto il nulla osta della Commissione Provinciale di Vigilanza
- 7) consegna di fotocopia del certificato annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica
- 8) consegna di fotocopia di polizza assicurativa di R.C. verso terzi

La documentazione di cui ai precedenti punti 7 e 8 può essere consegnata al momento della prima partecipazione dei parchi cittadini di ogni anno, mentre la restante viene richiesta ad ogni apertura di parco. **La mancata consegna o presentazione della documentazione di cui sopra comporta l'esclusione dalla frequenza del parco.**

Immediatamente e comunque non oltre ventiquattr'ore successive alla chiusura del parco deve essere effettuato apposito sopralluogo onde verificare lo stato di idoneità e pulizia dell'area. A tale sopralluogo, al termine del quale viene stilato regolare verbale, deve partecipare il titolare o suo delegato di ogni attrazione ed il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente o suo delegato. In caso di constatazione di danni di qualsivoglia natura, in attesa dell'identificazione del responsabile e/o di verifiche tecniche, vengono sospesi i rimborsi delle cauzioni di cui al punto 1 del presente articolo a tutti i partecipanti al parco.

Articolo 17 **PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO**

Ciascun titolare di attrazione è tenuto ad operare direttamente oppure, ferme restando le sue responsabilità amministrative, civili e penali, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori a condizione che almeno uno dei presenti nell'attrazione sia maggiorenne:

- parenti o affini fino al terzo grado o convivente more uxorio
- terze persone purché conviventi con il titolare dell'attrazione
- dipendenti

I nominativi di tali collaboratori devono essere segnalati preventivamente all'Ufficio Polizia Amministrativa all'atto della domanda di partecipazione e vengono riportati sulla licenza d'esercizio.

I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona perimetralmente all'area occupata per almeno 5 metri, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.

A fine occupazione le Ditte concessionarie devono provvedere direttamente alla pulizia finale dell'area occupata, comprese le zone in comune ed i passaggi interni, fatto salvo quanto dal precedente articolo 16.

L'uso di apparecchiature foniche e da imbonimento (salvo casi di assoluto divieto per particolari esigenze ad esclusivo giudizio della Giunta Municipale) è autorizzato secondo i limiti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991 e seguenti, dal Regolamento di Polizia Urbana e da ordinanze successive. Vengono comunque sempre autorizzati annunci microfonic di servizio, moderatamente amplificati, tesi a garantire l'incolumità del pubblico.

Articolo 18 **OBBLIGHI DELL'ESERCENTE DURANTE** **L'APERTURA**

Durante l'orario di apertura dell'attrazione al pubblico è fatto obbligo all'Esercente di tenere a disposizione per i controlli degli Organi competenti e dell'Ufficio incaricato al rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico e licenze d'esercizio, la seguente documentazione:

- placca ministeriale dell'attrazione
- fotocopia del Nulla Osta Ministeriale
- permesso di occupazione di suolo pubblico
- licenza temporanea d'esercizio
- documento di riconoscimento dell'Esercente o del suo sostituto presente nell'esercizio
- inizio di attività SIAE
- fotografia (vidimata dal competente Ufficio) dell'attrazione, come previsto dall'art. 8, punto 3, del presente Regolamento.

Articolo 19 **ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

La Giunta Municipale, prima dell'apertura dei parchi, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di categoria, provvede a redigere, in base agli organici, apposita pianta dell'area con determinazione del posizionamento delle varie attrazioni e dei passaggi centrali comuni.

Ciascun Esercente ha diritto di scegliere il posto determinato in pianta in cui collocare la propria attrazione.

La convocazione degli Esercenti per la scelta del posto viene effettuata dall'Ufficio comunale competente, con preavviso di almeno tre giorni alle Organizzazioni Sindacali di Categoria e

affissione dell'avviso nella bacheca dello stesso, almeno 10 giorni prima della data di apertura del parco.

Nell'assegnazione dei posti si tiene conto del seguente ordine:

- attrazioni con dimensioni eccezionalmente grandi
- attrazioni con particolari dimensioni di ingombro
- attrazioni grandi e medie (a parità di ingombro in ordine di punteggio)
- piccole attrazioni - tiri - (in ordine di punteggio)
- piccole attrazioni - rotonde - (in ordine di punteggio)

L'Esercente impossibilitato ad essere presente al momento dell'assegnazione, può incaricare un suo sostituto, con delega scritta redatta su carta semplice.

In caso di assenza del titolare o del delegato, l'assegnazione procede seguendo l'ordine stabilito. Ultimata l'assegnazione a tutti i presenti, si riprende l'assegnazione come sopra previsto per i ritardatari.

Per coloro che dovessero ancora risultare assenti, i posti verranno assegnati d'ufficio, tenendo conto delle indicazioni dei Rappresentanti di Categoria.

Articolo 20 **PADIGLIONI DOLCIARI, GASTRONOMICI,** **GIOCATTOLI E SIMILI**

Premesso che l'assegnazione ai padiglioni dolciari, gastronomici, giocattoli e simili è fattibile solo quando gli stessi siano da posizionare a fianco di attrazioni di spettacolo viaggiante, in sede di determinazione dell'organico di ciascun parco l'Ufficio competente, sentite le OO.SS. di categoria, stabilisce l'organico quantitativo massimo di ciascun tipo di esercizio previsto dal presente articolo, facendo riferimento solo alla tipologia merceologica degli esercizi per i quali sono pervenute le domande secondo i tempi e le modalità di cui ai precedenti art. 6, 7, 8.

L'elenco dei nominativi dei richiedenti viene ordinato in graduatorie secondo le merceologie a cura dell'Ufficio Commercio e Polizia, tenendo conto delle disposizioni vigenti sul Commercio valide sul territorio comunale alla data del parco.

Ciascun esercente ha diritto di scegliere il posto previsto in pianta su cui installare la propria attività secondo l'ordine in graduatoria della propria categoria merceologica. Sono assegnati solo ed esclusivamente i posti in organico. Eventuali rinunciatari saranno sostituiti solo in caso di domande in lista d'attesa.

Articolo 21 **CAROVANE E CARRIAGGI**

Premesso che la sosta delle carovane e dei carriaggi verrà autorizzata nei luoghi di volta in volta indicati dall'Ufficio Polizia Municipale, è indispensabile che ogni Esercente indichi chiaramente, sulla richiesta, il tipo, il numero di targa e le misure del mezzo per il quale chiede l'autorizzazione alla sosta. Non saranno comunque rilasciate autorizzazioni ad Esercenti non in regola con l'autorizzazione Ministeriale o con la licenza annuale d'esercizio. Di norma, ogni Esercente, durante lo svolgimento della propria attività sul territorio comunale, potrà sostare con un massimo di due mezzi abitativi.

Non saranno consentite soste agli Esercenti che risultano svolgere altrove la propria attività, anche se residenti. Ai residenti in attesa di trasferirsi in altri Comuni o in attesa di partecipare ai parchi cittadini, verrà concessa l'autorizzazione alla sosta previa valutazione della Giunta Municipale, sentite le Organizzazioni Sindacali di Categoria.

Ogni Esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.

Sarà revocata l'autorizzazione in caso di inosservanza delle disposizioni.

Saranno immediatamente allontanati, tramite sgombero coatto, tutti i mezzi in sosta sul territorio cittadino sprovvisti di autorizzazione e, in caso di recidiva, verrà preclusa l'eventuale partecipazione ai parchi cittadini per un periodo non superiore ad un anno. Richieste particolari verranno di volta in volta esaminate a giudizio esclusivo del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 22 **COMMISSIONE CONSULTIVA**

Quando ritenuto necessario sulle questioni inerenti lo spettacolo viaggiante, si deve pronunciare apposita Commissione consultiva composta come segue:

◇ Responsabile Ufficio Commercio e Polizia	PRESIDENTE
◇ Rappresentanti designati dalle Associazioni Sindacali e/o di categoria più rappresentative a livello nazionale in numero massimo di tre	MEMBRO
◇ Rappresentante dell'Ente Circhi (nel caso siano interessati i circhi)	MEMBRO
◇ Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato	MEMBRO
◇ Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica	MEMBRO
◇ Rappresentante della locale Associazione Turistica Pro-Loco	MEMBRO

Di volta in volta uno dei membri di cui sopra assumerà, su disposizione del Presidente, le funzioni di Segretario, individuato con il criterio del più giovane d'età tra i presenti.

Le decisioni della Commissione sono validamente adottate a maggioranza dei votanti, a parità di voti prevale il voto del Presidente

E' fatto obbligo a tutti i componenti la Commissione di assentarsi dalla seduta in occasione dell'esame di questione che li riguardano direttamente o che interessano parenti fino al quarto grado o convivente more uxorio.

La Commissione viene costituita con atto del Sindaco, sulla scorta delle designazioni e delle titolarità dei vari uffici ed ha durata per un quadriennio. I membri durano in carica comunque fino alla designazione dei successori, fatte salve ovviamente le surroghe che opereranno automaticamente e senza formalità alcuna, nel caso di avvicendamento nella titolarità degli Uffici.

La Commissione è convocata dall'Ufficio competente o su richiesta scritta di almeno tre dei componenti e si riunisce presso la residenza municipale.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri della Commissione stessa.

Nulla è dovuto ai Componenti per l'espletamento dei lavori della Commissione.

Articolo 23 **SANZIONI**

Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento, qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, si applicano le sanzioni e le tariffe pecuniarie stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e successive modifiche, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti.

Oltre a quanto suesposto, in particolari casi di violazione, si applicheranno, oltre a quelle previste dai vari articoli del presente Regolamento, anche le sottoelencate sanzioni.

1) Costituiscono motivo di esclusione dal parco e comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro le 24 ore successive alla contestazione, nonché l'esclusione per un anno dalla partecipazione a tutti i parchi cittadini, compreso quello analogo dell'anno successivo:

- l'installazione e l'esercizio abusivi di un'attrazione in assenza di permesso di occupazione suolo pubblico e/o di licenza d'esercizio;

- l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
 - l'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata.
- 2) Costituisce motivo di esclusione dal medesimo parco dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:
- il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito;
 - la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;
 - l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti delle emissioni sonore;
 - la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante;
- Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento verranno adottate, sentite le Organizzazioni Sindacali e previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazioni effettuate dagli Organi di controllo, dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e Polizia.

TITOLO III

COMPLESSI CIRCENSI E SIMILI

Articolo 24 **ELENCO AREE E CALENDARIO** **ANNUALE**

Il Comune concede l'occupazione di suolo pubblico ai Circhi ed ai Complessi assimilati solo nei periodi e nelle località all'uopo destinate e comprese nell'elenco delle aree da utilizzare per l'attività di Spettacolo Viaggiante o di altre ritenute idonee dall'Ufficio Commercio e Polizia, con preferenza al Piazzale del Bocciodromo sito in Via Italia '61.

Articolo 25 **CLASSIFICAZIONE COMPLESSI** **CIRCENSI**

I complessi Circensi si intendono classificati analogamente alla suddivisione adottata dall'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo per il rilascio di autorizzazione all'esercizio e per l'accesso ai contributi finanziari, di cui alla Circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27 settembre 1989.

Qualora la classificazione venisse variata dall'autorità ministeriale, si considererà automaticamente variata anche dalla Giunta Municipale.

Articolo 26 **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

Nelle domande dovranno essere specificati:

- il cognome e nome del richiedente, titolare del nulla osta ministeriale e della licenza d'esercizio;
- la precisa denominazione del complesso che si intende impiantare;
- la residenza o sede legale, il numero di codice fiscale o partita IVA;
- le dimensioni del tendone, delle pedane bar e biglietteria, delle stalle ed ogni altro ingombro;
- il numero e le targhe delle carovane abitazione e dei carriaggi che dovranno essere autorizzati alla sosta;
- il periodo richiesto per lo svolgimento dell'attività;

Alle domande dovranno sempre essere allegate le fotocopie autenticate del nulla osta ministeriale e della licenza d'esercizio, regolarmente rinnovati per l'anno in cui si intende impiantare il complesso nonché fotocopia del contrassegno metallico ministeriale. Le domande prive di tale documentazione non saranno ritenute valide.

Articolo 27 **ASSEGNAZIONE DELLE AREE**

Avrà precedenza il complesso che non si è mai esibito sul territorio comunale e, in subordine, quello che non si è esibito da un maggior numero di anni (periodo di riferimento: i dieci anni precedenti l'anno in cui si richiede la concessione).

Articolo 28
PRESCRIZIONI CUI E' SUBORDINATA
LA CONCESSIONE

La concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni che dovranno essere soddisfatte almeno 10 giorni prima dell'effettiva occupazione

- aver versato la cauzione o stipulato fideiussione bancaria di L. 1.000.000 quale rimborso spese per danni o tasse dovute alla Civica Amministrazione;
- aver versato l'onere di occupazione suolo pubblico;
- obbligarsi, nel contesto della domanda, all'allontanamento dei rifiuti, garantendo l'osservanza degli obblighi in materia di rifiuti solidi urbani, ed alla pulizia finale dell'area secondo le modalità che verranno indicate nella domanda stessa. A riguardo si richiamano, per quanto compatibile, gli artt. 16 e 17 del presente regolamento;
- aver presentato istanza di visita tecnica della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli per il relativo sopralluogo ed il conseguente rilascio di nulla osta di agibilità;
- aver rispettato le disposizioni impartite dal competente Ufficio Comunale in merito alla collocazione degli impianti, delle strutture e dei mezzi abitativi sull'area in concessione.

Articolo 29
SANZIONI

In caso di danni provocati all'area o altri beni comunali o di abusi ovvero di situazioni di morosità, verrà incamerata la cauzione versata o la fideiussione, fino al raggiungimento della somma dovuta, salvo il risarcimento di maggior danno ai sensi delle vigenti leggi..

Sarà invece totalmente incamerata qualora il complesso non occupi l'area assegnata e non presenti adeguata documentazione a giustificazione di un grave impedimento dovuto a cause di forza maggiore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento si farà riferimento al Regolamento di Polizia Urbana vigente.

Eventuali casi e situazioni particolari verranno comunque esaminati di volta in volta da parte della Commissione di cui all'articolo 22, salva la competenza del Responsabile dell'Ufficio Commercio e Polizia.